

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3383**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPADAZZI, FILOSA, POZZO, DI GIACOMO, LOMBARI PIETRO,  
AMATO, PINTUS, SENSI, PRIORE, PERTINI, CARCATERA***Annunziata il 16 dicembre 1957*

**Assunzione nei ruoli ordinari degli insegnanti di scuole medie di ogni specie e grado, che abbiano conseguita l'abilitazione all'insegnamento, aventi i requisiti di mutilati od invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assunzione nei ruoli ordinari del personale insegnante non di ruolo delle scuole medie di ogni specie e grado è stata oggetto di una proposta di legge degli onorevoli Villa e Ghislandi, annunciata il 6 aprile 1954 e che, presa in esame dalla Commissione finanze e tesoro, fu respinta. Pare che di recente sia stata riesaminata con uguale esito.

Indubbiamente la proposta Villa e Ghislandi, la quale mira ad estendere i benefici dell'immissione nei ruoli ordinari anche a personale insegnante munito di sola laurea (articolo 2) comporterebbe un notevole onere per il bilancio dello Stato e non assicurerebbe l'inquadramento di personale passato attraverso il severo vaglio di un concorso-esame di Stato.

La presente proposta tende quindi a limitare i benefici a personale già qualificato.

Se la proposta può richiamarsi ai medesimi motivi ispiratori dello schema Villa-Ghislandi, bisogna far rilevare che l'aspirazione di questa esigua parte del personale insegnante, che a causa delle vicende belliche ha subito rilevanti ritardi nello svolgimento della carriera, può trovare il suo fondamento, tra l'altro, in alcuni provvedimenti di legge.

L'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, dispone « che le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-

militare determinatasi fra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, potessero essere assunte a domanda e senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di « abilitazione » e dal limite massimo di età, purché avessero tre anni di servizio in una scuola governativa ».

Ancora più generosa concessione fu fatta a favore delle categorie predette con la legge 19 maggio 1950, n. 317 (e ciò a ben due anni di distanza), prorogando il termine per usufruire della legge stessa fino al 30 settembre 1950, mentre lo stesso problema sollevato dagli insegnanti mutilati e invalidi di guerra fin dal 1946, non ha finora trovato soluzione alcuna.

Con legge 8 febbraio 1957 sono stati conferiti i posti rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 12 maggio 1953, a candidati che, per il punteggio conseguito nelle prove di esame, erano stati esclusi dalle graduatorie dei vincitori.

In particolare si osserva che se è stato ammesso questo principio per ricoprire alcune cattedre rimaste casualmente scoperte è opportuno che il medesimo principio sia esteso ad insegnanti mutilati ed invalidi di guerra, molti dei quali risultano muniti di abilitazione conseguita con analogo e con superiore punteggio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Gli insegnanti di scuole medie di ogni specie e grado, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, aventi i requisiti di mutilati e invalidi di guerra secondo le vigenti leggi, sono assunti, a domanda e senza concorso, eventualmente anche in soprannumero, nei ruoli ordinari di scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.